



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 501 del 15/05/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
-SEZIONE LAVORO- N. 7458/2018. DOTT. GIOVANNI FEDERICO C/AORN
CASERTA**

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -SEZIONE LAVORO- N. 7458/2018. DOTT. GIOVANNI FEDERICO C/AORN CASERTA

IL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che,

- con nota prot. 3775 del 03/02/2020, il Direttore della UOC Affari Legali comunicava alle UOC GRU e GEF che in data 29/01/2020 con prot. 3168, assunto in pari data al prot. Affari Legali n. 3178, era pervenuto alla UOC Affari legali Atto di pignoramento promosso dal Dott. Federico Giovanni per il tramite del proprio legale, Avv. Vincenzo Federico, avente ad oggetto la somma complessiva pari ad € 160.023,075;
- nella stessa nota veniva evidenziato che da una ricerca effettuata presso l'archivio della UOC Affari legali, era emerso che, rispetto al giudizio di cui all'oggetto, in data 10/10/2019 era stata emessa sentenza n. 7458 nella quale era stato disposto quanto segue:
 - *"in seguito a rinvio da Cassazione, in parziale riforma della sentenza n. 369/2012 della Corte di Appello di Napoli, condanna l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di caserta al risarcimento, in favore del Dott. Federico Giovanni, del danno da commisurarsi al 50% della retribuzione per ciascun mese percepito a decorrere dall'8/10/2003 fino al 30/11/2007, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo",*
- con la stessa il Direttore della UOC Affari Legali invitava, rispettivamente:
 - la UOC GRU a voler effettuare preventiva e necessaria verifica circa l'esattezza del calcolo degli importi oggetto del pignoramento procedendo, all'esito, a disporre la liquidazione;
 - la UOC GEF, di conseguenza, verificato preventivamente che le somme non siano già state oggetto di precedente pagamento e/o prelievo coattivo, a voler procedere al pagamento delle stesse, avendo cura di trasmettere tempestivamente alla UOC Affari Legali il relativo mandato di pagamento;
- in riscontro alla richiesta ed alla successiva nota prot. n. 5596 del 17/02/2020, la UOC GRU, con nota prot. 7927 del 05/03/2020, rappresentava al Direttore della UOC Affari Legali che le somme erano correttamente determinate e che per procedere al pagamento delle stesse si restava in attesa della presa d'atto della sentenza da parte della UOC Affari Legali, come disposto con nota prot. 28375 del 28/10/2019 dal Commissario Straordinario;
- con nota prot. 8103 del 06/03/2020 il Direttore della UOC Affari Legali ha comunicato che non si sarebbe costituito in giudizio in mancanza di argomenti da addurre a difesa dell'Azienda;

Considerato che

- che con nota prot. 7984 del 05/03/2020, ad oggetto "Disposizione per la gestione amministrativa interna degli atti giudiziari e stragiudiziali" – nota chiarimento, il Commissario Straordinario stabiliva che l'articolazione responsabile dell'istruttoria del procedimento da cui è scaturito il contenzioso,

Deliberazione del Commissario Straordinario



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

propone la presa d'atto ed esecuzione del titolo, dispone altresì degli accessori di legge (interessi se dovuti) e delle spese legali liquidate dal giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a favore della stessa parte che propone il giudizio;

Verificato

- che con le competenze stipendiali di agosto 2013 è stata liquidata a favore del Dott. Federico Giovanni la somma di € 52.666,31 a titolo di risarcimento danni ed interessi relativi al periodo 08/10/2003-09/05/2005 come disposto dalla Corte di Appello – Sezione Lavoro con Sentenza n. 369/2012;

Ritenuto di

- dover prendere atto della summenzionata sentenza n. 7458/2018 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro che ha esteso il risarcimento per danni anche al periodo 10/05/2005-30/11/2007;
- per l'effetto, procedere alla liquidazione, in favore del Dott. Federico Giovanni, della somma di € 65.961,00 a titolo di risarcimento danni, nonché alla liquidazione di € 13.850,00 a titolo di interessi legali;
- di dare mandato alla UOC GEF, verificato preventivamente che le somme non siano già state oggetto di precedente pagamento e/o prelievo coattivo, di procedere al pagamento di tali importi, non essendo più il Dott. Federico Giovanni dipendente di questa AORN;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto della sentenza n. 7458/2018 della Corte di appello di Napoli – Sezione Lavoro, che ha disposto la condanna dell'Azienda Ospedaliera al pagamento in favore del Dott. Federico Giovanni della somma corrispondente al 50% della retribuzione dallo stesso percepita dall'8/10/2003 al 30/11/2007 maggiorata degli accessori di legge;
2. di dare atto che con la stipendialità di agosto 2013 è stata già corrisposta la somma di € 52.666,31 a titolo di risarcimento danni ed interessi relativi al periodo 08/10/2003-09/05/2005 come disposto dalla Corte di Appello – Sezione Lavoro con Sentenza n. 369/2012;
3. di liquidare all'ex dipendente Dott. Federico Giovanni, per il periodo 10/05/2005-30/11/2007, la somma di € 65.961,00, a titolo di risarcimento danni, e la somma di € 13.850,00, a titolo di interessi legali;
4. di dare mandato alla UOC GEF, verificato preventivamente che le somme non siano già state oggetto di precedente pagamento e/o prelievo coattivo, di procedere al pagamento di tali importi, non essendo più il Dott. Federico Giovanni dipendente di questa AORN, con imputazione sul conto "Fondo Contenzioso personale dipendente" n. 2020201050;
5. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio sindacale, come per legge, alla UOC Affari Legali, alla UOC Gestione Economico-Finanziaria;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al legale del Dott. Federico Giovanni;

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
8. di rendere la stessa immediatamente eseguibile.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonio De Falco

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Luigia Infante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. **Gestione risorse Umane**

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario Dott.ssa Antonietta Siciliano

DELIBERA

per le causali in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **PRENDERE** atto della sentenza n. 7458/2018 della Corte di appello di Napoli – Sezione Lavoro, che ha disposto la condanna dell'Azienda Ospedaliera al pagamento in favore del Dott. Federico Giovanni della somma corrispondente al 50% della retribuzione dallo stesso percepita dall'8/10/2003 al 30/11/2007 maggiorata degli accessori di legge;
2. **DARE** atto che con la stipendialità di agosto 2013 è stata già corrisposta la somma di € 52.666,31 a titolo di risarcimento danni ed interessi relativi al periodo 08/10/2003-09/05/2005 come disposto dalla Corte di Appello – Sezione Lavoro con Sentenza n. 369/2012;

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

3. **LIQUIDARE** all'ex dipendente Dott. Federico Giovanni, per il periodo 10/05/2005-30/11/2007, la somma di € 65.961,00, a titolo di risarcimento danni, e la somma di € 13.850,00, a titolo di interessi legali;
4. **DARE** mandato alla UOC GEF, verificato preventivamente che le somme non siano già state oggetto di precedente pagamento e/o prelievo coattivo, di procedere al pagamento di tali importi, non essendo più il Dott. Federico Giovanni dipendente di questa AORN, con imputazione sul conto "Fondo Contenzioso personale dipendente" n. 2020201050;
5. **INVIARE** copia del presente provvedimento al Collegio sindacale, come per legge, alla UOC Affari Legali, alla UOC Gestione Economico-Finanziaria;
6. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al legale del Dott. Federico Giovanni;
7. **PUBBLICARE** integralmente la presente deliberazione;
8. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile.

Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto:

PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -SEZIONE LAVORO- N. 7458/2018. DOTT. GIOVANNI FEDERICO C/AORN CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €79.811,00

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 2020201050 - Fondo contenzioso personale dipendente da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 14/05/2020

**il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 501 del 15/05/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -SEZIONE LAVORO- N. 7458/2018. DOTT. GIOVANNI FEDERICO C/AORN CASERTA

In pubblicazione dal 15/05/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Antonio De Falco

Elenco firmatari

Carminio Mariano - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI